

# **COMUNE DI BERTINORO**

## **Provincia di Forlì - Cesena**

### **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

Approvato con delibera C.C. N. 94 del 19.10.1994 e modificato con delibera C.C. N. 6 del 28.02.1996 e C.C. N. 86 del 25.10.2000 e C.C. n. 12 del 15.02.2002  
Modificato con Delibera C.C. n. 26 del 26/03/2003  
Modificato con Delibera C.C. n. 106 del 28/12/2004

## **Art.1 - Oggetto**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Bertinoro della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel CAPO III del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito indicato come "decreto 507".

## **TITOLO I ELEMENTO DEL TRIBUTO**

### **Art.2 - Zone di applicazione**

L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale in cui è attuato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in regime di privativa, come indicato nello stradario delle zone servite allegato al presente regolamento sotto la lettera "B".

Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta a partire dall'1 gennaio 1995 nella misura ridotta stabilita dal successivo art. 3, comma 3.

### **Art.3 - Presupposto della tassa**

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente art. 2, commi 1 e 2. Sono, comunque escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile, eccetto quelle occupate o detenute in via esclusiva (es. alloggio del portiere).

L'occupazione o la conduzione di un locale o di un'area si ha con l'attivazione di uno solo dei servizi d'erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica, nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono.

Per l'abitazione colonica o altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nelle vie servite di cui all'allegato B è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.

Nelle zone di cui all'art. 2, secondo comma, nella quale non è effettuata la raccolta in regime di privativa gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa nella misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

Entità della riduzione	Distanza dal contenitore più vicino
70%	non più di 3 Km.
75%	oltre i 3 Km.

#### **Art.4 - Esclusioni**

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree inutilizzate nonché quelli che risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche in circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata documentazione qualora non siano oggettivamente riscontrabili.

Non sono soggetti alla tassa ai sensi del comma 2, dell'art. 62 del decreto 507:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
- b) ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a m. 1,70 dove non è possibile la permanenza;
- c) le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile;
- d) balconi e terrazze scoperte;
- e) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- f) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili/e di utenze (gas, acqua, luce);
- g) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
- h) locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici;
- i) cavedi di sola areazione, chiostrine, corti interne sottratte all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;
- j) porticati, chiostrini, passaggi coperti adibiti al transito ed alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose, istituti scolastici;
- k) edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, narzeci e simili).

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrono le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del Decreto 507;

Non sono soggetti alla tassa le aree e i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.

Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi.

### **Art.5 - Soggetti passivi**

La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art.3, con vincolo di solidarietà tra componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori all'anno, il soggetto destinatario della tassa rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento.

### **Art.6 - Parti comuni all'edificio**

(soppresso)

### **Art.7 - Locali in multiproprietà**

Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile, dall'1 Gennaio 1995, del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

Il Comune può chiedere al soggetto responsabile di cui al comma precedente l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.

### **Art.8 - Locali tassabili**

Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la dimensione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:

a - Tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc), come pure quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre ecc.) esclusi i locali adibiti a ricovero del bestiame, ovvero destinati a fienili, e/o ricovero macchinari ed attrezzi per la lavorazione dei campi e le serre a terra;

b - tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;

c - tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese le edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;

d - tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superficie all'aperto utilizzate sia direttamente per le attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;

e - tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;

f - tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché stazioni di qualsiasi genere;

g - tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sede degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini ecc.;

h - tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste al pubblico, degli impianti sportivi coperti, escluso le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

#### **Art. 9 - Aree Tassabili**

Si considerano aree tassabili:

- tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, diverse dalle aree a verde, anche se costituiscono pertinenza od accessorio di locali diversi da quelli adibiti a civile abitazione.

#### **Art. 10 - Locali ed aree destinate ad attività stagionali**

Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a 6 mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa unitaria è ridotta del 30%.

La predetta riduzione compete quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.

Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

L'Ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

#### **Art.11 - Locali ed aree non utilizzate**

la tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzate purché risultino predisposte all'uso.

I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento. Qualora sia arredato solo parte dell'abitazione sarà considerata tassabile tutta la superficie dell'alloggio.

I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

#### **Art.12 - Deduzioni**

Sono tassate al 50% le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite (operative o pertinenziali), diverse dalle aree a verde, e connesse ad immobili non destinati a civili abitazioni.

#### **Art. 13 - Riduzioni di tariffa**

A partire dal 1 Gennaio 1996 le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:

	Percentuale di riduzione
a - abitazione con un unico occupante	30%
b - abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale condizione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando la abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune	30%
c - abitazione di utente che, nelle condizioni di cui alla precedente lettera b), risieda o dimori all'estero per più di sei mesi all'anno	30%

Le suddette riduzioni non sono cumulabili.

Le riduzioni previste al comma 1 non si applicano ai locali ed alle aree comprese nelle zone di cui al comma 3, dell'art.3 del presente regolamento.

## **TITOLO II TARIFFAZIONE**

### **Art. 14 - Obbligazione tributaria**

La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.

La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.

In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

- quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
- in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui è sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

### **Art. 15 - Esenzioni e riduzioni**

Sono esenti dal tributo:

a) le abitazioni occupate da persone sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza, titolari di pensioni sociali o minime e comunque assistite in modo continuativo dal Comune, limitatamente ai locali direttamente abitati.

b) i locali occupati dalle scuole dell'obbligo;

L'esenzione della lettera a) è concessa, con deliberazione della Giunta Comunale che definisce anche la durata della medesima, su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

### **Art.16 - Riduzioni individuali**

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 67, comma 2, del decreto 507, la Giunta Comunale, su richiesta scritta dell'interessato può deliberare una riduzione della tariffa ordinaria nei limiti indicati nel comma citato.

### **Art.17 - Copertura delle esenzioni e riduzioni**

A partire dal Bilancio preventivo relativo all'esercizio 1996 è individuato, nella parte "Spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle riduzioni ed esenzioni di cui al precedente art. 15.

### **Art.18 - Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio**

Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 2 , comma 1, che il servizio, istituito ed attivato non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio di attività dell'utente, questi ha diritto - sino alla regolarizzazione del servizio - ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio tributi, della carenza riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

Il responsabile dell'Ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta dell'originale.

Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio le cause che l'hanno impedita.

### **Art.19 - Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio.**

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.

Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiara l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiara terminata la situazione di danno.

L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione dal parte del Comune di una quota della tassa raggugliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

### **Art.20 - Gettito del tributo.**

La tariffa della tassa è determinata, con atto consiliare, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art.61, commi 2 e 4 e dall'art. 67, comma 3, del decreto 507 e per l'anno 1994, dell'art. 79, comma 5, dello stesso decreto.

Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo.



Ai fini della determinazione del costo di esercizio non si effettua alcuna deduzione a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani, di cui all'art.2, terzo comma, numero tre, del D.P.R. 10/09/1982 n. 915.

#### **Art. 21 - Tariffazione per il 1994, il 1995 e il 1996**

La tassa è individuata sino al 31.12.1996 in base a tariffa annuale vigente commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite ed all'uso a cui sono destinati.

La classificazione delle categorie e delle sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti è quella riportata in allegato al presente regolamento sotto la lettera A).

#### **Art. 22 - Tariffazione dall'1.1.1997**

La tassa è commisurata a partire dall'1 gennaio 1997, alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati nonché al costo di smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti.

Il Consiglio Comunale, entro il 31 ottobre 1996 determina con efficacia dall'1.1.97:

- le modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili avendo riguardo alle indicazioni contenute nel secondo comma dell'art.68 del decreto 507 ed all'esigenza di disporre di categorie ed, eventualmente, di sottocategorie di locali ed aree che presentino omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con la medesima misura tariffaria;
- le modalità di applicazione dei parametri di cui al secondo comma;
- le nuove tariffe derivanti dall'utilizzo dei parametri, per ciascuna categoria o sottocategoria individuate in ragione di un metro quadrato di superficie utile dei locali e delle aree in esse comprese.

#### **Art.23 - Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe**

La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente articolo 22, comma 3, deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

#### **Art. 24 - Unità immobiliare ad uso promiscuo**

Allorché nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attività specifica.

## **Art. 25 - Tassa giornaliera di smaltimento**

E' istituita, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono temporaneamente, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente. In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, da quanto si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso 365 ed il quoziente maggiorato del 30%.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria ed in quella che sarà determinata ai sensi del precedente art. 22 è utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.

La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel successivo art. 26, comma 6.

### **TITOLO III DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - SGRAVI**

#### **Art.26 - Denunce**

La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune è redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del decreto 507, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio tributi del comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.

Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.

Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.

Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30.05.89, n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.

Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'ufficio tributi del comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.

Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 25, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all'art. 50, comma 5, del decreto 507 ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto.

#### **Art.27 - Denuncia di variazione.**

La denuncia di variazione di cui all'art. 26, comma primo, ha effetto anche per gli anni successivi a condizione invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 26, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli 13, 15 e 16.

#### **Art.28 - Norma transitoria per le prime denunce**

In sede di prima applicazione delle presenti norme, le denunce di cui agli articoli 26 e 27, ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, nonché gli elenchi di cui agli articoli 6, comma 2, e 7, comma 2, sono presentati entro 60 giorni dalla esecutività del presente regolamento ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni previste nel presente regolamento, a decorrere dall'anno 1996.

### **Art.29 - Accertamento**

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia l'ufficio comunale provvede ad emettere avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio entro i termini e con le modalità previste dall'art. 71 del decreto 507.

La variazione dell'ammontare della tassa dovuta unicamente variazione della tariffa non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti nuovi accertamenti.

### **Art.30 - Riscossione**

Gli importi dovuti per tassa, addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei cui all'art. 72 del decreto 507.

### **Art. 31 - Mezzi di controllo**

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire, o a trasmettere, atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti. L'ufficio comunale può inoltre riutilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere agli uffici pubblici o enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici.

In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

E' fatto salvo in ogni caso il recupero delle somme evase e delle relative soprattasse e sanzioni pecuniarie.

### **Art.32 - Modalità dei rimborsi**

I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel comma 6 dell'art. 59 e nell'art. 75 del decreto 507 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 stesso.

La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.

Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato al contribuente entro il termine di legge, con le procedure previste dalla normativa vigente in materia.

## **TITOLO IV SANZIONI - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 33 - Il funzionario responsabile**

Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dalla Giunta Comunale.

Della nomina si provvede a dare comunicazione al Ministero delle Finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, entro 60 giorni dalla nomina.

A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del decreto 507.

### **Art. 34 - Sanzioni ed interessi**

Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 76 del decreto 507.

La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

### **Art. 35 - Norme finali**

Il presente regolamento viene pubblicato ai sensi dell'art. 124 del Dlgs. 267/2000 e diventa esecutivo nelle modalità previste dall'art. 134 del Dlgs 267/2000.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente approvato con delibera Consiliare n. 85 del 29.7.83, controllata s.r. dal CO.RE.CO. nella seduta del 21.9.83 prot.n. 17972, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutte le altre disposizioni incompatibili con le presenti norme.

## ALLEGATO “A”

### CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DEI LOCALI E DELLE AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA’ DI RIFIUTI.

CLASSE	I	Abitazioni private
CLASSE	II	Ristoranti, mense, trattorie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie.
CLASSE	III	Esercizi di vendita di frutta e verdura, di fiori, di pollame, di uova, di pesce, dei supermercati di alimentari
CLASSE	IV	Caffè, bar, gelaterie, pasticcerie, osterie, birrerie, sale da ballo, circoli, discoteche, sale da gioco.
CLASSE	V	Alberghi, locande, pensioni, stabilimenti balneari, bagni pubblici, alberghi diurni.
CLASSE	VI	Esercizi di vendita di alimentari non previsti nella classe III.
CLASSE	VII	Collegi, convitti, istituti e case di riposo e di assistenza, istituti religiosi con convitto, ospedali, case di cura.
CLASSE	VIII	Ambulatori, poliambulatori, studi medici e veterinari, laboratori di analisi cliniche, stabilimenti termali, saloni di bellezza, saune, palestre e simili.
CLASSE	IX	Rivendite di giornali ed esercizi commerciali diversi da quelli previsti alle classi III e VI.
CLASSE	X	Studi professionali e degli uffici commerciali, banche, istituti di credito, assicurazioni, agenzie finanziarie, agenzie viaggi, agenzie ippiche, ricevitorie di totocalcio, del totip, dell’enalotto, dei banchi lotto.
CLASSE	XI	Stabilimenti industriali, laboratori e botteghe degli artigiani
CLASSE	XII	Magazzini e depositi non al servizio di attività industriali e commerciali, autorimesse, autoservizi, autotrasportatori, sale di esposizione degli esercizi commerciali.
CLASSE	XIII	Teatri e cinematografi
CLASSE	XIV	Enti pubblici non economici, scuole, musei, biblioteche, associazioni tecnico-economiche, ordini professionali, associazioni o istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, enti di assistenza, caserme, stazioni, carceri.
CLASSE	XV	Aree di campeggi, distributori di carburanti, parcheggi, posteggi.
CLASSE	XVI	Altre aree scoperte ad uso privato
CLASSE	XVI bis	DISCOTECHES

## ALLEGATO “B”

**ELENCO DELLE LOCALITA', DELLE VIE E DELLE PIAZZE NELLE QUALI E' ISTITUITO IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.**

**LOCALITA' BERTINORO**

Via Alessandrini Emilio  
via Allende S.  
Via Bovio  
Via Badia (dal n.1 al n. 6)  
Via Cavour  
Largo Cairoli  
Via Calboli Ezio Giacomo  
Via Colombarone (dall'inizio al n. 410)  
Via Costa A.  
Via Cantalupo (dall'inizio al n. 101)  
Via Capuccini (dall'inizio al n. 130)  
Viale Carducci  
Via Frangipane  
Via F.lli Fusaroli Casadei  
Via Fossato  
Piazza Garibaldi  
Piazza Guido del Duca  
Viale Gamberone  
Piazza della Libertà  
Via Mainardi  
Via delle Mura  
Via 5 Martiri  
Via Mazzini  
Via dei Novelli  
Piazza Novelli E.  
Via Oberdan  
Via Rio Rose (dal n. 1 al n. 560)  
Via Roma  
Viale della Resistenza  
Via Rossi Francesco  
Via dei Santi  
Via Saffi  
Via del Teatro  
Via SS.Trinità  
Via Ugolini  
Via Urbana  
Via Vendemini  
Via Verità  
Via Farolfi Madre  
Via Borletto Trinità  
Via Dolcini

**LOCALITA' OSPEDALETTO**

Via Cellaimo  
Via Cellaimo Vecchio (dal n. 1160 al n. 1226)  
Via Varese

#### LOCALITA' FRATTA TERME

Via Ludovico Ariosto  
Via Battisti  
Via Biella  
Via Carreggiata (dal n. 1 al n. 41)  
Via Croppi Clara Colitto  
Piazza Colitto Adelio  
Via Grazia Deledda  
Viale Due Giugno (dal n. 1 al n. 261)  
Via Fellini Federico  
Via Foscolo Ugo  
Via Fratta (da Via Meldola al n. 171)  
Via Gatti (dal n. 1 al n. 300)  
Via Indipendenza  
Via Ivrea (dal n. 1 al n. 66)  
Via G.Leopardi  
Via Loreta (dal n. 1 al n. 1260)  
Via A.Manzoni  
Via P.Maroncelli  
Via Mascagni (dal n. 1 al n. 269)  
Via G.Matteotti  
Via Meldola (dal n. 1 al n. 841)  
Via Ciro Menotti  
Via Aldo Moro  
Via Silvia Pellico  
Via Polenta Nuova (dal n. 1 al 365)  
Via G. Puccini  
Via Rossini  
Via Trò Meldola (dall'incrocio di Via Maestrina alla fine)  
Via Superga  
Via Verdi

#### LOCALITA' CAPOCOLLE - PANIGHINA

Via Asti  
Via Bologna  
Via Bolzano  
Via del Borghetto  
Viale Caduti di via Fani  
Via Campolongo  
Via Casella  
Via Consolare  
Via Costalunga  
Via Cuneo



Via del Poggio  
Viale II Agosto  
Via Emilia  
Via Fano  
Via Firenze  
Via Giardino  
Via Gorizia (da Via Consolare al n. 753)  
Via Grande  
Via Milano  
Via Molino Bratti (dall'inizio fino al n. 938)  
Via Montrone (da Via Gorizia a Via Nuova)  
Via G.Murat  
Via Napoleone III  
Via Novara  
Via Nuova (dalla via Emilia all'incrocio di Via Montrone)  
Via Pavia  
Via Perugia  
Via Piana  
Via Ponara (dalla via Emilia al n. 352)  
Via S.Croce (dal n. 1 al n. 1.436)  
Via Siena  
Via Spoleto  
Via Trieste  
Via Vedreto (dall'inizio fino al n. 277)

#### LOCALITA' S.MARIA NUOVA

Via Dante Alighieri  
Via Michelangelo Buonarroti  
Via Casanova (dal n. 1 al n. 406 compresa ramificazione che congiunge Via S.Andrea)  
Via Cavalli (dal n. 1 al n. 621)  
Via Chiusa  
Via E.Curiel  
Via A.De Gasperi  
Via Fonde (da Via S.Croce al n. 367)  
Via Anita Garibaldi  
Via Giotto  
Via Papa Giovanni XXIII  
Via A. Gramsci  
Via Lunga (dal n.1 al n. 242)  
Via Don Minzoni  
Via Frà G.Nadiani  
Via delle Fosse  
Via Pablo Neruda  
Via IV Novembre  
Via della Palestra  
Via 1° Maggio  
Via S.Andrea (dal n.1 al n. 400)  
Via S.Croce (dall'ex casello ferroviario al n. 1436)  
Via S.Croce (2^ tratto - dal n. 3166 al n. 5006)

Via S.Croce (3^ tratto - dal n. 6054 al n. 6826)  
Via Scolo Arla (tratto dal n. 1 al n. 255)  
Via Scozza (dal n. 1 al n. 221)  
Via Spada (dal n. 1 al n. 90)  
Via Aldo Spallicci  
Via Palmiro Togliatti (dal n. 1 al n. 310)  
Via Unità  
Via XXIV Ottobre  
Via Leonardo da Vinci

#### LOCALITA' COLLINELLO - POLENTA

Via Budrio (dal n. 223 alla fine)  
Via Castello (dal n. 1 al n. 340)  
Via Collinello (dal n. 1 al n. 198)  
Via Collinello (dal n. 1484 al n. 2199)  
Via Collinello Centro  
Via Fondi  
Via Fonte di Collinello (dal n. 1 al n. 126)  
Via Paderno  
Via Polenta  
Via Polenta Nuova (Ristorante "Il Faro")  
Via Romana (dal n. 1 al n. 70)  
Via Vigne di Polenta

#### LOCALITA' BRACCIANO

Via Cerbiano  
Via Nuova (dal n. 3887 alla fine)  
Via Tomba di Bracciano (dal n. 1 al n. 116)

## INDICE

Art.	Oggetto	Pag.	2
<b>TITOLO I      ELEMENTI DEL TRIBUTO</b>			
Art. 2	Zone di applicazione	“	2
Art. 3	Presupposto della tassa	“	2
Art. 4	Esclusioni	“	3
Art. 5	Soggetti passivi	“	4
Art. 6	Parti comuni all’edificio	“	4
Art. 7	Locali in multiproprietà	“	4
Art. 8	Locali tassabili	“	4
Art. 9	Aree tassabili	“	5
Art. 10	Locali ed aree destinate ad attività stagionali	“	5
Art. 11	Locali ed aree non utilizzate	“	6
Art. 12	Deduzioni	“	6
Art. 13	Riduzioni di tariffa	“	6
<b>TITOLO II      TARIFFAZIONE</b>			
Art. 14	Obbligazione tributaria	“	7
Art. 15	Esenzioni e riduzioni	“	7
Art. 16	Riduzioni individuali	“	8
Art. 17	Copertura delle esenzioni e riduzioni	“	8
Art. 18	Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio	“	8
Art. 19	Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio	“	8
Art. 20	Gettito del tributo	“	8
Art. 21	Tariffazione per il 1994 e il 1995	“	9
Art. 22	Tariffazione dall’1.1.1996	“	9
Art. 23	Contenuto dell’atto di determinazione delle tariffe	“	9
Art. 24	Unità immobiliari ad uso promiscuo	“	10
Art. 25	Tassa giornaliera di smaltimento	“	10
<b>TITOLO III      DENUNCE-ACCERTAMENTO-RISCOSSIONE-SGRAVI</b>			
Art. 26	Denunce	“	11
Art. 27	Denuncia di variazione	“	11
Art. 28	Norma transitoria per le prime denunce	“	11
Art. 29	Accertamento	“	12
Art. 30	Riscossione	“	12
Art. 31	Mezzi di controllo	“	12
Art. 32	Modalità dei rimborsi	“	12
<b>TITOLO IV      SANZIONI-DISPOSIZIONI FINALI</b>			
Art. 33	Il Funzionario responsabile	“	14
Art. 34	Sanzioni e interessi	“	14
Art. 35	Norme finali	“	14
ALLEGATO “A”	CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DEI LOCALI E DELLE AREE	“	15

ALLEGATO "B" ELENCO DELLE LOCALITA', DELLE VIE E DELLE PIAZZE NELLE QUALI E' ISTITUITO IL SERVIZIO " 16